CAMERA DEI DEPUTATI N. 481-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MERZAGORA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LOMBARDO IVAN MATTEO)

E COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGNI)

nella seduta del 9 aprile 1949

Nuove concessioni in materia di importazione ed esportazione temporanea (secondo provvedimento)

Presentata alla Presidenza il 10 giugno 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente provvedimento non è che il seguito di quello già presentato sotto il n. 443 e valgono qui pertanto le osservazioni premese nella rel azione di tale disegno. Si tratta in genere di aggiungere nuove voci all'elenco delle merci che fruiscono di concessione. Oppure si tratta di mutare la validità attualmente temporanea di talune concessioni, in validità permanente.

L'articolo 1 prevede appunto una nuova concessione per farine di cereali, destinate alla fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare. Data la deficienza sul mercato interno delle farine e data la regolamentazione internazionale per cui i quantitativi introdotti per tale fabbricazione giocherebbe a sfavore del consumo nei paesi interessati, il provvedimento è assolutamente necessario se si vuol continuare a lavorare in Italia prodotti di questo genere destinati alla esportazione.

Con l'articolo 2 vengono modificate talune concessioni, oppure prorogati provvedimenti che dovevano cessare, o vengono estese le concessioni a nuove lavorazioni. Infatti per quel che riguarda le fibre e canapa viene aggiunta *l'indiana* e il provvedimento da limitato nel tempo diviene permanente. Per quanto riguarda le pellicole cinematografiche, le novità e gli sviluppi dell'industria hanno reso neces-

sario estendere le agevolazioni al doppiaggio, al missaggio, alla riduzione di formato, operazioni un tempo non contemplate, perché non conosciute; e la concessione è dichiarata permanente. Così per i semi di ricino la concessione è dichiarata permanente. Per la soda caustica il provvedimento già in vigore viene prorogato fino al 30 giugno 1949.

Per le *valvole* (articolo 3), la concessione che era limitata a valvole di ottone per autoveicoli, viene estesa a valvole di qualsiasi materiale e per qualsiasi veicolo.

Con l'articolo 4 la concessione temporanea per merci destinate alla fabbricazione di posaterie è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina.

Per quanto riguarda i films è ammessa con l'articolo 5, la reciprocità di importazione temporanea, escludendosi ben inteso, i fini di lucro nella proiezione di detti films.

Con l'articolo 6 si concede la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori o per essere sviluppate, tale concessione però è limitata al 31 dicembre 1949.

In genere vuolsi osservare che la nuova tariffa doganale attualmente in elaborazione, dovrà regolare totalmente la materia in genere di importazioni ed esportazioni, e pertanto i presenti provvedimenti hanno carattere in certo senso transitorio.

MONTINI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le farine di cereali per la fabbricazione di pasta e di altri prodotti alimentari da esportare.

La quantità minima ammessa alla importazione temporanea ed il termine massimo accordato per la riesportazione sono fissati rispettivamente in chilogrammi 500 ed in 4 mesi.

ART. 2.

Sono ripristinate, con modifiche, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate e prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

QUALITÀ DELLA MERCE	Scopo della importazione temporanea	Quantità minima ammessa	Termine massimo per la riesportazione
1. – Fibre di sisal; canapa di manilla e indiana (regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 13; regio decreto legge 20 aprile 1936, numero 784).	Per fare spaghi e cordami . . .	Kg. 100	1 anno
2. – Pellicole cinematografiche impressionate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714; regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1809).	Per ritrarne copie positive o controtipi da esportare insieme al negativo o alla copia lavanda; per il doppiaggio in lingue estere; per la sovrapposizione di didascalie; per farne il montaggio, il commento sonoro ed il missaggio; per la riduzione di formato	Kg. 10	2 mesi
3. – Semi di ricino (regio decreto legge 1 marzo 1938, n. 134; legge 30 novembre 1939, n. 1841).	Per estrarne l'olio	Kg. 100	1 anno
4. – Soda caustica (legge 20 gennaio 1941; n. 35; legge 21 giugno 1942, n. 795).	Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole fino al 30 giugno 1949) .	Kg. 500	1 anno

ART. 3.	ART. 3.
La concessione della importazione temporanea di valvole, prevista dal regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, convertito nella legge 8 gennaio 1931, n. 38, è così modificata: « valvole di qualsiasi metallo per completare camere d'aria per ruote di veicoli ».	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
La concessione della importazione temporanea di fogli, lamiere e nastri di ottone e di alpacca per la fabbricazione di posaterie, prevista dal regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706, è estesa alla fabbricazione di altri articoli da tavola e da cucina (cremiere, caffettiere, lattiere, ecc), greggi oppure rifiniti.	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
È consentita, a condizione di reciprocità, la importazione temporanea di films, destinati ad essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza lucro; o per programmazione a carattere privato a richiesta delle rappresentanze diplomatiche estere. La permanenza nel territorio nazionale dei detti films esteri è limitata a tre mesi.	*Identico.*
ART. 6.	ART. 6.
È consentita, fino al 31 dicembre 1949, la esportazione temporanea di pellicole cinematografiche invertibili a colori e di pellicole fotografiche impressionate a colori per essere sviluppate, compresi i relativi caricatori e rocchetti di supporto. Le pellicole sviluppate devono essere reimportate entro sei mesi dal giorno della esportazione temporanea.	*Identico.*
ART. 7.	ART. 7.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.	*Identico.*